Civile Ord. Sez. 5 Num. 26485 Anno 2026
Presidente: NAPOLITANO LUCIO
Relatore: SALI MARIA CLARA
Data pubblicazione: 08/10/2026

RISCOSSIONE: cartella di pagamento

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10028/2024 R.G. proposto da:

PACI DIEGO, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Lo Giudice del foro di Agrigento, giusta procura speciale in atti

– ricorrente –

CONTRO

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttore generale *pro tempore*

-intimata–

avverso la sentenza n. 8396/19/2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, depositata in data 17.10.2023, non notificata;

udita la relazione svolta dalla consigliera Maria Clara Sali all'adunanza camerale del 16.9.2026;

FATTI DI CAUSA

1. Diego Paci impugnava la cartella di pagamento n. 29120140017198158, asseritamente notificata il 19/02/2015; il ruolo n. 250213/2011 ed il sotteso avviso di accertamento n. T1209274231391350200000001/D.
2. La CTP di Agrigento, nella resistenza della Riscossione Sicilia s.p.a., con sentenza n. 372/01/17, accoglieva il ricorso, ritenendo nulla la notifica della cartella impugnata e compensava le spese processuali.

3. L'Agenzia delle Entrate Riscossione proponeva appello. Anche il contribuente appellava la sentenza di primo grado, limitatamente alla statuizione relativa alle spese processuali. La Corte di giustizia di secondo grado, riunite le impugnazioni, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava l'originario ricorso e condannava Paci Diego al pagamento delle spese processuali.
4. Paci Diego propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
5. L'Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata.
6. E' stata indi fissata l'adunanza camerale del 16.9.2026, in prossimità della quale il ricorrente ha depositato tempestiva memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la prima doglianza il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per «*Violazione o falsa applicazione art. 60, comma 1, lettera b-bis) DPR n. 600/1973, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.»,* per avere i giudici di appello omesso di considerare che in caso di consegna dell'atto tributario a persona diversa dal destinatario è sempre obbligatoria la raccomandata informativa.

 1.1. Il motivo è inammissibile.

 1.2. La Corte di secondo grado, oltre ritenere valida e regolare la notifica dell'atto impugnato, ha pure rilevato la sanatoria dell'ipotetico vizio di notifica denunziato, affermando che, come sostenuto dall'appellante, "*il primo Collegio avrebbe dovuto comunque dichiarare "sanato" l'eventuale (ed ipotetico) vizio di notifica della cartella in conseguenza della tempestiva proposizione del ricorso da parte del contribuente. Ed infatti, la cartella opposta era stata notificata in data 19 febbraio 2015, mentre il ricorso introduttivo è stato spedito per raccomandata del 18 aprile 2015*. *La Corte di legittimità ha chiarito che la proposizione del ricorso introduttivo avverso atti di natura tributaria è significativo del fatto che l'atto ha raggiunto lo scopo di "provocatio ad opponendum" ed è sufficiente a sanare "qualunque"*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

preteso vizio di notificazione ex art. 156 cpc.(Cassazione civile, Sez. V, n.15554 del 2009".

1.3. Va pertanto fatta applicazione del principio secondo cui, quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome *rationes decidendi*, ognuna delle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla – come nel caso di specie -, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza (Cass. n. 17182/2020, Cass. n. 10815/2019, Cass., n. 7499/2019; inoltre, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile non solo che il soccombente censuri tutte le riferite *rationes*, ma anche che tali censure risultino tutte fondate (Cass. Cass. SU 34476/2019).

2. Con il secondo motivo, rubricato «*Violazione o falsa applicazione art. 140 c.p.c. e art. 8 L. 890/1982, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.»* deduce che, con il motivo n. 1 di pag. 3 dell'atto di appello, era stata eccepita l'inammissibilità dell'appello dell'A.d.E.R per omessa produzione della necessaria documentazione ai fini della prova della contestata notificazione della proposta impugnazione. Con il motivo n. 4 di pag. 6 di 16 della memoria illustrativa del secondo giudizio era stato infatti così eccepito: "*Violazione art. 140 c.p.c. Omessa produzione avviso ricevimento avvenuto deposito (CAD). Omesso perfezionamento processo notificatorio."*. La Corte di secondo grado avrebbe pertanto dovuto dichiarare inammissibile l'appello, non essendo stato prodotto l'avviso di ricevimento dell'avviso di deposito ex art. 8 della legge n. 890/82, sicchè l'implicito rigetto dell'eccezione si appaleserebbe errato.

2.1. Il motivo è infondato.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2.2. Come si evince dall'avviso di ricevimento riprodotto nel testo del ricorso, l'appello non è stato notificato a mezzo posta, ai sensi del combinato disposto degli art. 149 c.p.c. e degli artt. 7 e 8 della legge n. 890/1982, ma ex art. 140 c.p.c. (c.d. irreperibilità relativa). L'avviso di ricevimento della raccomandata informativa prevista dalla suddetta disposizione è stato regolarmente prodotto in giudizio, per come pacifico, e su di esso compare la dicitura "*atto non ritirato nel termine di dieci giorni*".

2.3**.** A tal riguardo, va ricordato che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 3 del 2010, il perfezionamento della notifica per il destinatario non coincide con la mera spedizione della raccomandata, ma si realizza con il suo ricevimento o, in caso di mancata consegna, decorsi dieci giorni dalla spedizione (c.d. compiuta giacenza). Nel consegue che l'avviso di ricevimento della raccomandata prevista dall'art. 140 c.p.c. depositato dalla parte appellante, era idoneo ad attestare la regolare notifica dell'impugnazione.

3. Con il terzo motivo, rubricato «*Violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 18 del decreto legislativo n. 546/1992 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Nullità della sentenza e del procedimento*» il ricorrente deduce di aver eccepito, con il motivo n. 5 di pagina 9 della memoria illustrativa del secondo giudizio (udienza 7.12.2022), l'inammissibilità della costituzione in giudizio della Riscossione Sicilia s.p.a. in entrambi i gradi, per non esser stata prodotta la procura alle liti di cui i difensori affermavano di essere in possesso. L'implicito rigetto dell'eccezione sarebbe giuridicamente errato, in quanto, sebbene la questione non fosse stata sollevata in primo grado, i giudici di appello non avevano ottemperato al dovere di controllare *ex officio* il rispetto del principio del contraddittorio. La Corte di secondo grado, a fronte dell'omessa produzione e sottoscrizione della procura

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

alle liti del difensore tecnico costituito, non potendo far retrocedere il procedimento in primo grado, avrebbe pertanto dovuto, secondo il ricorrente, dichiarare "*l'inammissibilità e l'inesistenza giuridica dell'atto costitutivo di Riscossione Sicilia*, *nonché accogliere il ricorso introduttivo."* (pag. 10 del ricorso).

4. Con il quarto motivo, rubricato «*violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 4, c.p.c. e art. 111, comma 6, Cost., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 4, cpc»,* deduce che, sempre con il motivo n. 5 di pag. 9 della memoria illustrativa del secondo giudizio (udienza 7.12.2022), era stata eccepita la violazione o falsa applicazione degli articoli 12 e 18 del decreto legislativo numero 546/1992 e degli articoli 81 e 83,101 e 115 del codice di procedura civile, per omessa produzione, sempre nel giudizio di primo grado, della procura *ad litem*, per omessa produzione della delibera autorizzativa del CDA al Presidente della società, per difetto dello *ius postulandi*, per irregolare costituzione del rapporto processuale e per omessa sottoscrizione della procura, instando per la declaratoria di inammissibilità ed inesistenza giuridica della costituzione nel primo giudizio della Riscossione Sicilia s.p.a. Il giudice tributario di secondo grado aveva del tutto omesso la motivazione sulla predetta eccezione.
5. Con il quinto motivo, rubricato «*Violazione o falsa applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo numero 546 del 1992, articoli 91 e 92 cpc, articolo 118 disp. att. cpc, articolo 132, comma 2, numero 4 cpc, articolo 2233 del codice civile, decreto ministeriale 2 Aprile 2014 numero 55, articolo 4 e della tabella numero 23 dei parametri ad essa allegata e articolo 112 del codice di procedura civile, in relazione all'articolo 360 primo comma numero 4 codice procedura civile»*, il ricorrente assume che con l'atto di appello iscritto al n. 7388/2017 era stata censurata la compensazione delle

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

spese processuali da parte dei giudici di primo grado. Sostiene che, se i giudici di secondo grado avessero esaminato ed accolto l'eccezione di inammissibilità della costituzione della Riscossione Sicilia s.p.a., per difetto di *ius postulandi* e di *legitimatio ad causam*, essi avrebbero condannato l'agente della riscossione al pagamento delle spese processuali per soccombenza virtuale.

6. I motivi terzo, quarto e quinto, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, attenendo alla medesima questione della validità della costituzione in giudizio della Riscossione Sicilia in primo grado, sono inammissibili per difetto di interesse, non avendo il ricorrente spiegato quale concreto pregiudizio sarebbe a lui derivato dai vizi processuali dedotti per la prima volta nella memoria illustrativa depositata in grado di appello, considerato che l'omessa produzione in giudizio della procura alle liti rilasciata dal legale rappresentante della Riscossione Sicilia s.p.a. all'avv. Rossana Cataldo, quand'anche insanabile, non avrebbe comportato di per sé l'annullamento degli atti impugnati, come invece pretende il ricorrente (cfr. Cass. n. 22801/2026).

 6.2. Peraltro, l'eccezione di dedotta irregolare formazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado non poteva essere presa in esame dalla Corte di secondo grado, in quanto proposta soltanto nelle memorie illustrative e, perciò, tardivamente. Questa Corte ha infatti chiarito che la procura alle liti non costituisce, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c., requisito essenziale dell'atto di citazione, sicché quest'ultimo, anche se mancante della detta procura, è idoneo a introdurre il processo e ad attivare il potere-dovere del giudice di decidere la causa; ne consegue che la sentenza conclusiva è nulla per carenza di un presupposto processuale necessario ai fini della valida costituzione del giudizio, ma non inesistente. Ciò comporta che, in virtù del principio di conversione dei

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

vizi di nullità della sentenza in motivi di impugnazione, sancito dall'art. 161, primo comma c.p.c., la decisione è suscettibile di passare in cosa giudicata in mancanza di tempestiva impugnazione, non essendo esperibili i rimedi dell'*actio* o dell'*exceptio nullitatis* (cfr. Cass. Sez. U. n. 20934/2011, Cass. n. 26996/2024).

7. Non vi sono pertanto ragioni per interpellare le Sezioni Unite di questa Corte, per come sollecita il ricorrente nella memoria illustrativa, in merito alla rilevabilità d'ufficio della mancanza materiale in atti della procura alle liti richiamata negli atti difensivi e delle sue conseguenze.
8. In conclusione, il ricorso va respinto.
9. Nulla per le spese.
10. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

nulla per le spese;

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16.9.2026.

Il Presidente

(Lucio Napolitano)

Corte di Cassazione - copia non ufficiale